

D.M. 6 ottobre 2004

Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della L. 23 agosto 2004, n. 243.

Pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2004, n. 235.

1. Incentivo al posticipo del pensionamento.

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni contenute all'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i lavoratori dipendenti del settore privato di cui all'art. 1, comma 12, della predetta legge, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza. L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. Tale importo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata in qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al medesimo comma 2 ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

4. Resta ferma, per gli enti previdenziali privatizzati, la possibilità di adottare le disposizioni di cui al presente decreto, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Procedura.

1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto deve darne comunicazione formale alla sede territoriale del proprio Istituto previdenziale ed al proprio datore di lavoro, per lettera, fax o e-mail, utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

2. L'Istituto previdenziale provvede ad inviare al datore di lavoro la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, attestante il raggiungimento dei requisiti pensionistici di anzianità di cui all'art. 1, comma 12 della predetta legge, entro trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.

3. Il datore di lavoro, acquisite la comunicazione e la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate per periodi successivi alle decorrenze di cui al predetto comma 2, provvedendo a corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione recuperata.